



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N. 18/2019

MANIFESTAZIONE: “GIORNATA DEL MARE 2019”

Località: Porto di Ancona

Data: 11 Aprile 2019

Organizzatore: Capitaneria di Porto

Recapito telefonico:
071.227581

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

VISTO il “*Protocollo d’intesa tra il MIUR, il MATTM ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per promuovere l’educazione ambientale con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche marino/costiere*” siglato lo scorso 20.10.2017;

CONSIDERATO che in data 11 Aprile 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa, presso il Porto Storico di Ancona avrà luogo la Giornata del Mare organizzata dalla Capitaneria di Porto di Ancona, con l’intento di sviluppare la cultura del mare e contribuire a costruire nelle giovani generazioni una buona educazione marinaresca e dell’ambiente;

CONSIDERATO che la svolgimento della suddetta manifestazione presuppone conseguenze di carattere logistico e operativo nello svolgimento delle attività portuali e nella utilizzazione delle banchine 1, 2 e 4, poiché interessate dall’evento;

RITENUTO opportuno regolamentare la navigazione all’interno della porzione di bacino portuale interessata dallo svolgimento della manifestazione, nonché dettare specifiche disposizioni per adeguare temporaneamente le attività portuali, assicurandone ugualmente il regolare corso e salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità generale;

CONSIDERATO l’esito della riunione tenutasi in data 04.04.2019 con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed il Comune di Ancona;

CONSIDERATO l’esito della riunione tenutasi in data 08.04.2019 con il personale del 1° Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera, delle ditte “Garbage Service” S.r.l. e “Co.Rim.A.” e della Cooperativa Pescatori di Ancona;

- VISTO** la propria Ordinanza n° 59/1999 del 06.07.1999 sulla regolamentazione degli accosti;
- VISTO** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg '72), reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

che il giorno 11.04.2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa, nell'ambito del Porto di Ancona, si svolgerà la “Giornata del Mare” in premessa citata. La manifestazione interesserà le banchine n. 1, 2 e 4 ed i prospicienti specchi acquei (Allegato 1), ove si terranno esibizioni operative a cura del personale del 1° Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera, della “Garbage Service” S.r.l. e del rimorchiatore “Esino” (mezzo antinquinamento CASTALIA). Nell'ambito della suddetta manifestazione, alle ore 08.30 circa, avrà luogo all'interno del Molo Rizzo (Allegato 1) l'atterraggio di un elicottero proveniente dal 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara, con successivo decollo del mezzo stesso alle ore 13.00 circa.

O R D I N A

Articolo 1

- Divieti generali -

Dalle ore 07.30 alle ore 14.00 del giorno 11.04.2019, presso le banchine 1, 2 e 4 del porto di Ancona, sono interdetti la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio con qualsiasi unità. Parimenti, negli specchi acquei antistanti le banchine n. 1 e 2 (come da stralcio planimetrico in allegato 1), sono interdette la navigazione_e qualunque altra attività, subacquea o di superficie, comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata allo svolgimento della manifestazione.

La Capitaneria di Porto di Ancona, laddove dovessero verificarsi circostanze al momento non prevedibili, si riserva la facoltà, in relazione alle necessità di assicurare comunque il sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, di adottare qualsivoglia provvedimento eventualmente anche in contrasto con le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Articolo 2

- Unità in transito -

E' fatto obbligo a tutte le unità in transito in prossimità delle aree di cui al precedente articolo 1 di non intralciare, in qualsiasi modo, lo svolgimento delle operazioni di cui al "rende noto".

Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività in tal senso previste, a tutte le unità eventualmente in transito, sosta o navigazione in prossimità dei limiti esterni delle zone di mare portuali interessate è fatto obbligo:

- di procedere, con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, facendo uso di apposito servizio di vedetta e prestando massima attenzione alle comunicazioni radio (sul canale 16 VHF/FM) ovvero agli eventuali segnali provenienti dalle unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia operanti in mare;
- di attenersi scrupolosamente e senza indugio, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ad ogni disposizione impartita vie brevi dall'Autorità di P.S., dall'Autorità marittima o dalle altre Amministrazioni comunque preposte e/o incaricate all'esecuzione della presente Ordinanza;
- di valutare l'eventuale adozione di ogni misura aggiuntiva di sicurezza suggerita dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale.

Articolo 3

- Eccezioni -

I suddetti divieti, fatta eccezione per le fasi di atterraggio e decollo dell'elicottero, non valgono nei confronti delle unità navali impiegate nella manifestazione ovvero in servizio di polizia marittima e soccorso pubblico.

Articolo 4

- Disposizioni finali e sanzioni -

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori o diverse responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione oppure:

- se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D. Lgs n.171/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- per le violazioni concernenti le attività della pesca, ai sensi del D. Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

I trasgressori saranno ritenuti direttamente responsabili per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali e/o cose a seguito dei comportamenti illeciti dei medesimi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.ancona.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, 10.04.2019

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**

